

Registro Generale n. 1926/2023

pubblicata il 16/10/2023

Reg. dello Staff 26 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Staff AVVOCATURA COMUNALE

Oggetto: Deliberazione n. 64 del 16/06/2023 della Giunta Municipale di autorizzazione alla costituzione di parte civile del Comune di Cosenza con contestuale nomina di difensore - Approvazione schema di convenzione col professionista incaricato avv. Francesco Chiaia - Impegno di spesa.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1926/2023

pubblicata il 16/10/2023

Reg. dello Staff 26 / 2023

Staff AVVOCATURA COMUNALE

Virginia Milano

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Deliberazione n. 64 del 16/06/2023 della Giunta Municipale di autorizzazione alla costituzione di parte civile del Comune di Cosenza con contestuale nomina di difensore - Approvazione schema di convenzione col professionista incaricato avv. Francesco Chiaia - Impegno di spesa.

Il Direttore di Staff

Premesso che:

- la Giunta comunale, con deliberazione n. 64 del 16/06/2023, ha autorizzato la costituzione di parte civile del Comune di Cosenza presso il Tribunale di Catanzaro-Sez. GIP - GUP - Proc. Pen. n. 3804/17 R.G.N.R. - n. 3489/2017 R.G. GIP, nel procedimento penale Abate Fabrizio + 244 (denominato Reset), per l'udienza preliminare del 23.06.2023;
- nello specifico, in ragione delle competenze residuali previste dall'art. 48 del TUEL, conformemente a quanto espressamente disposto dall'art. 31 dello Statuto comunale, la Giunta ha ritenuto necessaria la costituzione di parte civile dell'Ente, posto che il Comune di Cosenza è stato identificato come parte offesa, in relazione ai capi 1, 56 e 57 della richiesta di rinvio a giudizio del P.M., valutato l'interesse all'accertamento delle responsabilità penali nei confronti degli imputati per i reati di associazione a delinquere commessi nell'ambito del territorio del Comune di Cosenza ed aventi riflessi negativi per l'immagine della Città di Cosenza, ed a tutto ciò che ne possa conseguire sotto il profilo del risarcimento del danno;
- contestualmente, sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 5 del regolamento dell'Avvocatura comunale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 19/10/2016, e *ss.mm.ii.*, sulle modalità di conferimento di incarichi a legali esterni all'Ente, la Giunta ha, altresì, nominato quale difensore di fiducia dell'ente l'avv. Francesco Chiaia del foro di Cosenza, sulla base anche di *curriculum* attestante la specializzazione in materia penale per l'assolvimento dell'incarico di

assistenza e di patrocinio legale;

- lo stesso organo di governo dell'Ente ha ritenuto opportuno, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, adottare quale criterio per la determinazione del compenso e delle indennità spettanti al professionista per il predetto incarico, l'applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, ai minimi della tariffa professionale, disponendo che, con apposita Determinazione del Dirigente dell'Avvocatura Comunale sarà impegnata la spesa necessaria, sul pertinente capitolo di bilancio, con contestuale predisposizione del disciplinare di incarico legale che dovrà essere sottoscritto dalle Parti;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla formalizzazione dell'incarico dell'Avv. Francesco Chiaia del Foro di Cosenza, come individuato dalla Giunta comunale, mediante sottoscrizione della convenzione, il cui schema viene allegato al presente atto;

Vista l'ipotesi di parcella al minimo della tariffa professionale del professionista relativamente alla fase dell'udienza preliminare;

Precisato che l'incarico de quo riguarda, in ogni caso, l'intero processo che si svolgerà in parte col rito abbreviato ed in parte con rito ordinario dibattimentale nonché nell'eventuale fase di appello;

Considerato che, limitatamente alla corrente fase dell'udienza preliminare davanti al GUP, l'importo previsto per la richiesta prestazione professionale, calcolato al valore minimo, secondo le tabelle forensi, ammonterebbe ad € 13.326,32, tenuto conto dell'aumento percentuale dovuto ***“per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale”*** (art. 12, comma 2);

Ravvisata, in ogni caso, l'opportunità del contenimento della spesa complessiva, anche in deroga al minimo della tariffa professionale, per la fase compiuta dell'udienza preliminare nonché per le fasi del giudizio successive sopra evidenziate, nell'importo complessivo di €. 20.000,00, omnicomprensivo anche degli accessori di legge;

Dato atto che il professionista incaricato, avv. Francesco Chiaia, a fronte del predetto importo di € 13.326,32, si è dichiarato disponibile ad accettare, sempre con precipuo riferimento alla fase dell'udienza preliminare davanti al GUP, il minor l'importo omnicomprensivo di € 6.000,00;

Considerato che occorre procedere, nell'immediato, all'impegno della somma occorrente determinata, nel modo che precede, in €. 6.000,00, per quanto attiene la fase dell'udienza preliminare nonché € 14.000,00, nel successivo esercizio finanziario per quanto attiene alle successive fasi del giudizio, da liquidare successivamente in favore del predetto professionista;

Precisato che:

- Oltre al predetto impegno di € 6.000,00, per la fase cautelare in corso, occorre procedere all'impegno del residuo importo di € 14.000,00, nel successivo esercizio finanziario per quanto attiene alle successive fasi del giudizio, sul pertinente capitolo del bilancio comunale;
- Qualora necessario in relazione ai tempi del giudizio, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, riguardo all'impegno di € 14.000,00, gravante sul bilancio 2024, si procederà alla eventuale reimputazione del residuo passivo, nel caso in cui la relativa obbligazione non sia esigibile alla data del 31 dicembre 2024;
- Si procederà alla liquidazione delle somme occorrenti per le successive ed eventuali fasi di giudizio, con successivi provvedimenti dirigenziali, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Ravvisata la necessità, pertanto, di impegnare il complessivo importo di € 20.000,00, imputando la spesa sul capitolo 440/0 del Bilancio, nel modo che segue:

Capitolo	Descrizione articolo	Importo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2023	2024	2025	Es. Succ.
440/0	Spese per liti ed arbitraggi	€ 20.000,00	€ 6.000,00	€ 14.000,00	—	—

Tanto premesso

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
 VISTO lo Statuto del Comune,
 VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
 VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
 VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
 VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
 VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di convenzione

disciplinante l'incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente conferito dalla Giunta comunale con deliberazione n.64 del 16.06.2023 all'avvocato Francesco Chiaia;

2. Di impegnare, in favore del suddetto professionista, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 20.000,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Descrizione articolo	Importo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2023	2024	2025	Es. Succ.
440/0	Spese per liti ed arbitraggi	€ 20.000,00	€ 6.000,00	€ 14.000,00	–	–

3. Di precisare che, qualora necessario in relazione ai tempi del giudizio, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, riguardo all'impegno di € 14.000,00, gravante sul bilancio 2024, si procederà alla eventuale reimputazione del corrispondente residuo passivo, nel caso in cui la relativa obbligazione non sia esigibile alla data del 31 dicembre 2024;

4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON ricorrente;

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. Il pagamento dell'importo impegnato con il presente atto avverrà previa presentazione di relativa, regolare fattura elettronica, mediante adozione di specifica determinazione di liquidazione;

8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Archivio, al Sig. Direttore dello Staff n. 2 Avvocatura Comunale.

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF NON PUBBLICATO - schema convenzione affidamento incarico

Cosenza 28/09/2023

Il Direttore di Staff

Virginia Milano

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 16/10/2023

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno
